

## **FAQ al 29/07/223**

**Domanda** Si chiede di poter soddisfare i requisiti di capacità tecnico-professionale dei § 6.3.1 (installazioni digitali) e § 6.3.2 (applicazioni mobili) del disciplinare di gara non già con un unico servizio, nell'uno e nell'altro ramo, per il rispettivo importo di 200.000 e 100.000 €, bensì cumulando più servizi -- ovviamente d'importo singolarmente inferiore -- in considerazione dell'emergenza Covid verificatasi nel triennio 2020-2022.

**Risposta** Ad oggi non è presente alcuna intenzione di modificare le condizioni d'ammissione alla gara. Pertanto permane la condizione prevista negli atti di gara

### **DOMANDA**

Si chiede conferma che la certificazione richiamata alla lettera d) dei «Requisiti speciali e mezzi di prova» nel disciplinare di gara è esclusivamente legata alla riduzione della garanzia.

### **RISPOSTA**

Sì: si conferma.

### **DOMANDA**

A proposito dei requisiti tecnico-professionali dei punti 6.3.1 e 6.3.2 del disciplinare di gara, considerato che per entrambi viene richiesta l'esecuzione regolare e completa di un solo servizio si chiede se tali requisiti possano essere soddisfatti, nel RTI nel suo complesso, anche solo dalla mandataria.

### **RISPOSTA**

No: nei RTI i requisiti, sia pure in misura minima, devono essere posseduti anche dalle mandanti.

### **DOMANDA**

In luogo dell'unico servizio del punto 6.3.1 (installazioni digitali) e dell'unico servizio del punto 6.3.2 (applicazioni mobili) del disciplinare, possono soddisfare il requisito più servizi cumulati - nell'uno e nell'altro ramo - per i rispettivi importi di 200.000 e 100.000 €?

### **RISPOSTA**

No: è necessario avere svolto i due servizi, ciascuno in sé unico.

### **DOMANDA**

Si chiede di chiarire il punto «6.4.3. Requisiti tecnico-professionali» del disciplinare di gara definendo la ripartizione delle esperienze in caso di RTI verticale, previsto come forma di partecipazione al punto 4.1 del disciplinare stesso.

Nel caso di RTI verticale, infatti, la mandataria si occupa dello svolgimento del servizio principale mentre le mandanti dei servizi secondari.

Considerando che le due categorie di servizi 6.3.1 e 6.3.2 possono essere gestite da competenze diverse - una di tipo culturale/divulgativa, l'altra più tecnico/informatica - e che tali professionalità verosimilmente possono essere messe assieme da aziende diverse in un RTI verticale, si chiede quindi come devono essere ripartite tali esperienze all'interno del RTI e che la stazione appaltante dichiari il servizio/fornitura principale e i secondari, come previsto dall'articolo 48 del decreto legislativo 50/2016.

## **RISPOSTA**

Il servizio principale è dichiarato nella tabella del punto 3.1.1 del disciplinare di gara.

Ciò premesso, è indifferente quale e quanta parte abbiano ricoperto i soggetti componenti il costituendo RTI dei due servizi richiesti ai punti 6.3.1 e 6.3.2 purché ognuno abbia svolto una porzione purchessia di ciascuno dei suddetti.